

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
delle Province di
NOVARA
VERBANO - CUSIO - OSSOLA

2

8.100 Novara - via F.lli Rosselli, 10 - Tel. (0321) 35.120 - Fax (0321) 36.481

Arch.

.....

.....

.....

Oggetto: Quesito art. 55 D.Lgs. 81/08

Assodato che sei professionista parte di uno studio associato per il quale si configura la forma societaria definita “società semplice”, disciplinata dagli articoli 2251 - 2290 del Codice civile, ed assodato che in quanto professionista risulti essere uno dei soci della società, si riporta quanto previsto nel C.C. stesso e cioè che con la costituzione della società semplice, il socio si assume l’obbligo di effettuare dei conferimenti (art. 2253 c.c.), cioè apportare alla società beni e servizi necessari per l’esercizio comune dell’attività economica: ovvero **beni in natura**, beni mobili o immobili (che possono essere in proprietà o in godimento), **denaro, crediti** (cessione di un credito del socio alla società, se il credito non viene pagato, il socio risponde sempre del mancato pagamento), **attività lavorativa** [il socio conferisce la propria attività lavorativa prestandola a favore della società (socio d'opera)].

Premesso ciò, pare logico riferirsi alle definizioni dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 (Definizioni) dove al comma 1, lett. a) è scritto: «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,(*omissis*)... Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; ... (*omissis*)....

In conclusione, a nostro giudizio, lo studio rientra pienamente nell’applicazione del Decreto ed anzi si dovrebbe cercare il modo di configurare univocamente uno dei componenti dello stesso come Datore di Lavoro per due motivi fondamentali: il primo relativamente alle possibili colpe conseguenti ad inadempienze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, le quali allo stato attuale sarebbero moltiplicate per i soci dello studio; in secondo luogo solo così il figurante “datore di lavoro” potrebbe svolgere il ruolo di

RSPP a seguito di specifico svolgimento del corso previsto attualmente dalla normativa della durata di 16 ore.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti Ti dovessero necessitare, Ti porgiamo un augurio di buon lavoro.

Per la Commissione Sicurezza
IL COORDINATORE
Arch. Nicoletta Ferrario